



REGOLAMENTO

DEL

CONSIGLIO COMUNALE

Approvato con delibere del Consiglio Comunale

n. 33 del 24 febbraio 1997 - *discussione*

n. 45 del 10 marzo 1997 - *approvazione*

n. 67 del 19 maggio 1997 - *risposta O.I.*

modificato con delibera Consiglio Comunale

n. 103 del 26 giugno 2000

n. 41 del 26 aprile 2004

modificato con delibera Consiglio Comunale

n. 9 del 15 febbraio 2023

INDICE:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - Oggetto e procedure di approvazione

ART.1 - Oggetto del regolamento	pag. 6
ART.2 - Deliberazione del regolamento	pag. 6
ART.3.- Modificazione del regolamento	pag. 6
ART.4.- Efficacia del regolamento	pag. 6
ART.5.- Interpretazione del regolamento	pag. 7
ART.6.-Integrazione del regolamento	pag. 7
ART.7.- Deposito, diffusione e pubblicazione del regolamento	pag. 7

TITOLO II - COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I - Funzioni di indirizzo politico amministrativo

ART 8 - Criteri e modalità	pag. 8
----------------------------	--------

CAPO II - Funzioni di controllo politico amministrativo

ART 9 - Criteri e modalità	pag. 9
----------------------------	--------

CAPO III - Natura delle deliberazioni

ART 10 - La competenza esclusiva	pag. 9
ART 11 - Conflitti di attribuzione	pag. 10

TITOLO III - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I - Norme generali

ART 12 - Durata incarico del Consiglio	pag. 11
ART 13 - Insediamento del consiglio comunale	pag. 11
ART 14 - Presidenza delle adunanze	pag. 11
ART 15 - Partecipazione degli Assessori	pag. 12

CAPO II - I gruppi Consiliari

ART 16 - Costituzione	pag. 12
ART 17 - Conferenza dei Capi Gruppo	pag. 13

CAPO III - Commissioni Consiliari Permanenti e Temporanee

ART 18 - Costituzione e composizione	pag. 13
ART 19 - Funzioni delle Commissioni	pag. 14
ART 20.-Funzionamento delle Commissioni	pag. 14
ART 21 - Presidenza e convocazione delle commissioni	pag. 15
ART 22 - Segreteria delle Commissioni Verbale delle sedute	pag. 16
ART 23 - Pareri, informazioni e partecipazione	pag. 16
ART 24 - Decadenza della carica di membro di commissione consiliare	pag. 16
ART 25 - Commissioni temporanee	pag. 16

CAPO IV - I Consiglieri scrutatori

ART 26 - Designazione e funzioni pag. 17

TITOLO IV - I CONSIGLIERI COMUNALI

CAPO I Norme generali

ART 27 - Riserva di legge pag. 18

CAPO II - Inizio e cessazione del mandato elettivo

ART 28 - Enrata in carica - Convalida pag. 18

ART 29 - Dimissioni pag. 18

ART 30 - Decadenza e rimozione della carica pag. 19

ART 31 - Sospensione delle funzioni pag. 19

CAPO III - Diritti

ART 32 - Diritto d'iniziativa pag. 19

ART 33 - Diritto di presentazione di ordini del giorno, interrogazioni e mozioni pag. 20

ART 34 - Richiesta di convocazione del consiglio pag. 21

ART 35 - Diritti d'informazione e di accesso agli atti amministrativi pag. 22

ART 36 - Diritto al rilascio di copie di atti e documenti pag. 22

ART 37 - Diritto di sottoporre le deliberazioni della Giunta Comunale a controllo preventivo di legittimità pag. 22

CAPO IV - Esercizio del mandato

ART 38 - Diritto di esercizio del mandato elettivo pag. 23

ART 39 - Divieto di mandato imperativo pag. 23

ART 40 - Partecipazione alle adunanze pag. 24

ART 41 - Astensione obbligatoria pag. 24

ART 42 - Responsabilità personale - Esonero pag. 24

CAPO V - Nomine ed incarichi

ART 43 - Nomine, revoche e designazioni presso enti esteri pag. 25

ART 44 - Nomine e designazioni da parte del Consiglio Comunale pag. 25

ART 45 - Deleghe del Sindaco pag. 25

TITOLO V - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I - Convocazione

ART 46 - Competenza pag. 26

ART 47 - La sede delle adunanze pag. 26

ART 48 - Avviso di convocazione pag. 26

ART 49 - Ordine del giorno pag. 27

ART 50 - Avviso di convocazione - Modalità di consegna pag. 28

ART 51 - Avviso di convocazione - Termini di consegna	pag. 28
ART 52 - Ordine del giorno - Pubblicazione e diffusione	pag. 29
CAPO II - Ordinamento delle adunanze	
ART 53 - Deposito degli atti	pag. 29
ART 54 - Adunanze di prima convocazione	pag. 30
ART 55 - Adunanze di seconda convocazione	pag. 30
CAPO III - Pubblicità delle adunanze	
ART 56 - Adunanze pubbliche	pag. 31
ART 57 - Adunanze segrete	pag. 32
ART 58 - Adunanze aperte	pag. 32
CAPO IV - Disciplina delle adunanze	
ART 59 - Comportamento dei Consiglieri	pag. 32
ART.60.-Ordine della discussione	pag. 33
ART 61 - Comportamento del pubblico	pag. 33
ART 62 - Ammissione di funzionari e consulenti in aula	pag. 34
CAPO V - Ordine dei lavori	
ART 63 - Comunicazioni - Interrogazioni - Mozioni - Ordini del giorno	pag. 34
ART 64 - Mozione d'ordine	pag. 35
ART 65 - Ordine di trattazione degli argomenti	pag. 35
ART 66 - Discussione - Norme generali	pag. 35
ART 67 - Questione pregiudiziale e sospensiva	pag. 36
ART 68 - Fatto personale	pag. 37
ART 69 - Durata dei lavori	pag. 37
CAPO VI - Partecipazione del Segretario Comunale - Il verbale	
ART. 70 - La partecipazione del Segretario all'adunanza	pag. 37
ART. 71 - Il verbale dell'adunanza - redazione e firma	pag. 38
ART. 72 - Verbale - deposito - rettifiche - Approvazione	pag. 38
CAPO VII - Le deliberazioni	
ART 73 - Forma e contenuti	pag. 39
ART 74 - Approvazione - Revoca - Modifica	pag. 39
CAPO VII - Le votazioni	
ART 75 - Modalità generali	pag. 40
ART 76 - Votazioni in forma palese	pag. 41
ART 77 - Votazioni per appello nominale	pag. 41
ART 78 - Votazioni segrete	pag. 42
ART 79 - Esito delle votazioni	pag. 43
ART 80 - Deliberazioni immediatamente eseguibili	pag. 43

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

ART 81 - Entrata in vigore

pag. 44

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - **Oggetto e procedure di approvazione**

ART. 1 -

Oggetto del regolamento

1.- Il presente regolamento disciplina, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello Statuto, l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio Comunale.

ART. 2

Deliberazione del regolamento

1 -Il regolamento è deliberato dal Consiglio Comunale in seduta pubblica , e con la maggioranza dei consiglieri assegnati.

ART. 3

Modificazione del regolamento

1 - Il regolamento è modificato dal Consiglio Comunale su proposta di ciascun consigliere, o del Sindaco, e con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

2 - La modificazione (*abrogazione*) totale del regolamento può avvenire solo con la contemporanea approvazione del nuovo regolamento.

3 - Tutte le proposte di modifica di cui al comma 1 dovranno essere sottoposte al preventivo esame da parte dell'apposita Commissione Consiliare.

ART. 4

Efficacia del regolamento

1 - Il regolamento del Consiglio, che sostituisce ed abroga ogni precedente normativa comunale in materia, entra in vigore dopo che è divenuta esecutiva la relativa deliberazione di approvazione e dopo la successiva pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni.

2 - I provvedimenti amministrativi degli organi comunali non possono contenere disposizioni contrarie alle disposizioni del regolamento.

3 - La prassi amministrativa ha efficacia solo quando è esplicitamente richiamata dalle disposizioni del regolamento.

ART. 5

Interpretazione del regolamento

1 . Il regolamento è interpretato secondo i criteri di interpretazione delle norme, tenendo conto delle disposizioni dello Statuto Comunale.

2 - L'interpretazione autentica di una norma del presente regolamento avviene mediante una nuova norma regolamentare, deliberata e pubblicata secondo la procedura stabilita per le modificazioni del regolamento stesso.

3 - Le eccezioni sollevate da consiglieri, al di fuori delle adunanze, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento, devono essere presentate, in iscritto, al Presidente per il tramite del protocollo comunale, il quale le sottopone all'esame del Consiglio entro i successivi 20 (venti) giorni, o comunque nel primo consiglio convocato dopo la presentazione delle eccezioni.

4 - Quando nel corso delle adunanze si presentano situazioni che non sono disciplinate dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, la decisione è adottata dal Presidente, ispirandosi ai principi generali dei predetti ordinamenti, udito il parere del Segretario.

ART. 6

Integrazione del regolamento

1 - Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente regolamento, si avrà riguardo alle disposizioni di legge, di statuto, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART 7

Deposito, diffusione e pubblicazione del regolamento

1 - Copia del regolamento sarà depositata nella sala delle adunanze del Consiglio, a disposizione dei consiglieri,

2 - Copia del regolamento dovrà essere inviata dal Segretario Comunale a tutti i consiglieri eletti, in occasione della notifica dell'elezione.

3 - Il regolamento è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune, per 15 (quindici) giorni, e successivamente, per altri 15 (quindici) giorni, dopo che l'atto deliberativo è divenuto esecutivo.

TITOLO II

COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I - **Funzioni di indirizzo politico amministrativo**

ART . 8 *Criteri e modalità*

1 - Il Consiglio definisce i propri indirizzi politico- amministrativi, secondo i principi affermati dallo statuto ed i limiti dettati dalla Legge 142/90, stabilendo la programmazione generale dell'ente ed adottando gli atti fondamentali che ne guidano operativamente l'attività, con particolare riguardo:

- a) agli atti di pianificazione finanziaria annuale e pluriennale, bilanci aggiornamenti e variazioni degli stessi, programmi di opere pubbliche e piani di investimenti; agli atti che incidono sulla consistenza del patrimonio immobiliare dell'ente e sulla definizione degli indirizzi per la sua utilizzazione e gestione;
- b) agli atti che costituiscono l'ordinamento organizzativo comunale, quali i criteri generali circa l'ordinamento degli uffici e dei servizi, del personale e dell'organizzazione amministrativa dell'ente, la disciplina dei tributi e delle tariffe;
- c) agli atti che determinano il quadro istituzionale comunale, comprendente i regolamenti per il funzionamento degli organi elettivi e degli istituti di partecipazione popolare, gli organismi costituiti per la gestione di servizi, le forme associative e di collaborazione con altri soggetti
- d) agli atti di pianificazione urbanistica del territorio ed a quelli di programmazione attuativa;
- e) agli indirizzi formalmente rivolti alla Giunta, all'organizzazione generale dell'ente, alle aziende speciali ed agli enti dipendenti, relativi a tutte le attività del Comune.

2 - Il Consiglio, con gli atti di pianificazione operativa e finanziaria annuale pluriennale definisce per ciascun programma, intervento od azione progettuale, i risultati che costituiscono gli obiettivi da realizzare e indica i tempi per il loro conseguimento.

3 - Il Consiglio può stabilire, con gli atti fondamentali approvati, criteri guida per la loro concreta attuazione ed adottare risoluzioni per promuovere, indirizzare, sollecitare l'attività degli altri organi elettivi e dell'operato dell'organizzazione, per l'attuazione degli indirizzi generali di governo.

4 - Il Consiglio può esprimere indirizzi per l'adozione da parte della Giunta di provvedimenti dei quali i revisori dei conti abbiano segnalato la necessità per esigenze di carattere finanziario o patrimoniale, concernenti la gestione delle attività comunali.

CAPO II - Funzioni di controllo politico amministrativo

ART. 9

Criteri e modalità

1 - Il Consiglio esercita le funzioni di controllo politico-amministrativo con le modalità stabilite dallo statuto e dai regolamenti.

2 - Il Consiglio verifica, sulla base della presentazione di relazioni almeno semestrali da parte della Giunta, l'andamento della gestione corrente e degli investimenti; il Consiglio comunale può inoltre procedere, quando lo ritiene opportuno, all'adeguamento motivato delle linee programmatiche, nonché alla verifica periodica annuale, entro il 30 settembre di ogni anno, della loro attuazione da parte del Sindaco e dei singoli Assessori.

3 - Per l'effettuazione del controllo interno della gestione, l'ufficio competente inoltra al Presidente, alla Commissione consiliare competente, alla Giunta ed al collegio dei revisori dei conti, tutti gli elementi di valutazione sullo stato della gestione corrente e sull'attuazione dei programmi di investimento ed in particolare gli indicatori di breve, medio e lungo periodo, per la verifica ed il confronto dei risultati. La Giunta riferisce al Consiglio, con le relazioni almeno semestrali di cui al secondo comma, le proprie valutazioni e rende noti i provvedimenti adottati.

4 - Il collegio dei revisori dei conti adempie alle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e collabora con il Consiglio nella sua funzione di controllo in base a quanto previsto dal regolamento di contabilità.

5 - Il controllo politico-amministrativo sulla gestione delle aziende speciali e degli altri organismi a cui il Comune partecipa finanziariamente è esercitato dal Consiglio sia attraverso le relazioni annuali a cui sono obbligati, pena la decadenza dalla carica, i rappresentanti nominati negli organi che amministrano gli enti suddetti, sia attraverso l'acquisizione dei bilanci e di ogni altro atto utile per conoscere l'andamento ed i risultati della gestione di questi enti.

CAPO III - Natura delle deliberazioni

ART. 10

La competenza esclusiva

1 - Il Consiglio ha competenza esclusiva per l'adozione degli atti deliberativi elencati nel secondo comma dell'art. 32 della legge 8 giugno 1990 n. 142, con i quali esercita le funzioni fondamentali per l'organizzazione e lo sviluppo della comunità e determina gli indirizzi della politica amministrativa dell'ente.

2 - Sono inoltre di competenza del Consiglio gli atti ed i provvedimenti allo stesso attribuiti sia da altre disposizioni della legge suddetta, sia da leggi ad essa successive, dallo Statuto, nonché quelli relativi alle dichiarazioni di ineleggibilità ed incompatibilità dei consiglieri ed alla loro surrogazione.

3 - Il Consiglio non può delegare le funzioni allo stesso attribuite ad altri organi i quali non possono adottare, nemmeno in caso di urgenza, provvedimenti nelle materie riservate dalla legge o dallo Statuto alla esclusiva competenza del Consiglio, salvo quanto previsto dal 3° comma dell'art. 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142, esclusivamente per le variazioni di bilancio.

4 - La Giunta può proporre al Consiglio l'integrazione e la modifica di atti fondamentali dallo stesso adottati, avendo riscontrato che le previsioni o le prescrizioni negli stessi contenute non sono risultate adeguate alle effettive esigenze accertate dalla Giunta stessa. Dopo le modifiche ed integrazioni deliberate dal Consiglio, divenute o dichiarate eseguibili, la Giunta può adottare gli atti di amministrazione di sua competenza.

ART. 11 *Conflitti di attribuzioni*

1 - Qualora si verificano, conflitti in merito alle competenze del Consiglio e della Giunta, gli atti interessati vengono sottoposti all'esame della Conferenza dei Capi Gruppo, integrata dal Segretario. La decisione è adottata dal Segretario Comunale con riferimento alle norme della legge 8 giugno 1990, n. 142, dello Statuto e del presente regolamento. La decisione del Segretario Comunale è definitiva e viene dal Presidente comunicata al Consiglio ed alla Giunta.

2 - Alla adozione dell'atto provvede l'organo del quale la conferenza ha riconosciuto la competenza.

TITOLO III

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I - **Norme generali**

ART. 12

Durata in carica del Consiglio

1 - Il Consiglio dura in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

ART. 13

Insediamento del Consiglio Comunale

1. La prima convocazione del Consiglio Comunale successiva alle elezioni generali è fatta dal Sindaco neo-eletto, ai sensi di legge. Nell'adunanza egli si limiterà peraltro a dichiarare aperta la seduta e ad invitare il Consigliere Anziano ad assumere la presidenza a norma di Statuto Comunale.

2- Il Consiglio provvederà poi alla convalida degli eletti e alla elezione del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio comunale secondo le modalità previste dallo Statuto.

ART. 14

Presidenza delle adunanze

1- Come previsto dallo Statuto, il Consiglio Comunale è presieduto dal Presidente del Consiglio.

2 - Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio Comunale, tutela le prerogative dell'Assemblea Consiliare e i diritti dei singoli consiglieri, opera con criteri di imparzialità per assicurare il legale, efficace e spedito funzionamento del collegio; egli inoltre assicura una adeguata e preventiva informazione ai Gruppi consiliari e ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.

3 - Il Presidente del Consiglio convoca e presiede il Consiglio, ne è interprete ufficiale degli indirizzi e ne dirige i lavori secondo il regolamento.

Qualora il Presidente del Consiglio sia assente o, per motivi personali legati alla trattazione dell'ordine del giorno, dichiarerà di non poter presiedere la seduta allontanandosi dall'aula, la presidenza è assunta dal Vice Presidente.

4 - Il Presidente del Consiglio modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento, concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione, pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina

l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato, fa osservare la legalità e l'ordine da parte dei consiglieri e del pubblico anche avvalendosi della Polizia Municipale.

5 - Al Presidente vengono attribuiti, nei limiti di disponibilità dell'A.C., spazi e dotazione di attrezzature e di personale per lo svolgimento della funzione.

6 – Al Presidente spettano indennità, permessi e aspettative come previste dalla legge 265/99; in caso di assenza o impedimento del Presidente a svolgere le relative funzioni per un periodo superiore a 30 giorni, l'indennità viene corrisposta al Vice Presidente.

ART. 15

Partecipazione degli Assessori

1 - Gli Assessori partecipano alle adunanze del Consiglio senza diritto di voto, con la facoltà di prendere la parola e di presentare emendamenti per le materie di loro competenza .

2 - La loro partecipazione alle adunanze del Consiglio non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta e delle maggioranze per le votazioni.

CAPO II - I gruppi consiliari

ART. 16

Costituzione

1 - I Consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare. Nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo consigliere, a questi sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.

2- I singoli gruppi devono comunicare per iscritto al Presidente il nome del Capo Gruppo, entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo-eletto. Con la stessa procedura dovranno essere segnalate al Presidente le variazioni della persona del Capo Gruppo. In mancanza di tali comunicazioni viene considerato Capo Gruppo il Consigliere del Gruppo che ha riportato più preferenze.

3- Il Consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione al Presidente, allegando la dichiarazione di accettazione del Capo del nuovo gruppo.

4 - Il Consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare.

5 – Contestualmente all'affissione albo le deliberazioni adottate dalla Giunta sono trasmesse in elenco ai Capi Gruppo consiliari, ai sensi dell'art. 17, c. 36 della legge 127/97, se richieste le deliberazioni vengono trasmesse in copia; sono inoltre trasmessi documenti e informazioni che riguardano il gruppo consiliare.

6 - Per l'esplicazione delle loro funzioni consiliari, vengono messi a disposizione dei Gruppi uno o più locali del Comune, a seconda della possibilità, stabilendo eventualmente anche dei turni per consentire ai singoli gruppi di riunirsi e di ricevere il pubblico anche al di fuori dell'orario di ufficio. Le modalità saranno stabilite di concerto tra i Capi Gruppo e l'Amministrazione Comunale.

ART. 17

Conferenza dei Capi Gruppo

1 - Il presidente e i Capi Gruppo costituiscono la Conferenza dei Capi Gruppo, essa è equiparata a rango di una commissione consiliare; concorre a definire la programmazione ed a stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attività del Consiglio.

2 - Il Presidente può sottoporre al parere della Conferenza dei Capi Gruppo, prima di deciderne l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio, argomenti di particolare interesse o delicatezza.

3 - La Conferenza dei Capi Gruppo esercita le altre funzioni ad essa attribuite dallo statuto, dal presente regolamento e dal Consiglio, con appositi incarichi. Le proposte e i pareri della Conferenza sono illustrati al Consiglio dal Presidente.

4 - La Conferenza dei Capi Gruppo è convocata e presieduta dal Presidente o da chi ne fa le veci. Alla riunione può partecipare il Sindaco, il Segretario od il suo sostituto ed assistono i funzionari comunali richiesti dal Presidente.

5 - La Conferenza è inoltre convocata e presieduta dal Presidente quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata dai Capi Gruppo che rappresentino almeno 1/5 dei Consiglieri assegnati al Comune.

6 - La riunione della Conferenza dei Capi Gruppo è valida quando vi sia rappresentata almeno la metà dei Consiglieri assegnati.

7 - I Capi Gruppo hanno facoltà di delegare un Consigliere del proprio gruppo a partecipare alla Conferenza, quand'essi siano impossibilitati ad intervenire personalmente.

CAPO III - Commissioni Consiliari Permanenti e Temporanee

ART. 18

Costituzione e Composizione

1 - Il Consiglio, per tutta la sua durata in carica, costituisce al suo interno Commissioni permanenti, stabilendone il numero e le competenze.
I Consiglieri membri delle Commissioni saranno eletti, con criterio proporzionale, entro 90 giorni dall'insediamento del Consiglio Comunale.

2 - In caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un Consigliere, il gruppo consiliare di appartenenza designa, tramite il suo Capo Gruppo, un altro rappresentante ed il Consiglio procede alla sostituzione.

3 Nel caso di impedimento temporaneo ciascun componente ha facoltà di farsi sostituire nelle singole sedute da un altro Consigliere del suo gruppo, con il consenso del Capo Gruppo, che provvede ad informarne il Presidente della Commissione:

4 - I Capi Gruppo partecipano ai lavori di ogni commissione con diritto di parola ma senza diritto di voto.

ART 19

Funzioni delle Commissioni

1 - Alle commissioni permanenti è data facoltà di :

- esaminare preventivamente gli argomenti da deliberare in Consiglio Comunale;
- esprimere pareri non vincolanti sulle questioni che il Sindaco e la Giunta ritengono opportuno rimettere al giudizio delle commissioni competenti per materia;
- svolgere studi ed elaborare proposte di propria iniziativa su richiesta del Consiglio Comunale.

2 - A questo scopo, la documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno dagli organi collegiali istituzionali, deve contenere il verbale sintetico di cui all'ultimo comma del presente articolo e dovrà essere allegata alla deliberazione degli organi istituzionali.

3 - Ogni commissione, tramite il suo presidente, può proporre al Presidente di inserire all'ordine del giorno del Consiglio oggetti di cui ai precedenti punti, purchè vi sia la firma della totalità dei componenti della Commissione.

4 - Resta ferma la competenza esclusiva del Sindaco e degli Assessori per la trattazione di affari esecutivi di pertinenza degli Assessorati stessi.

5 - Considerato il carattere consultivo, la posizione che il singolo componente assume di fronte alle proposte del presidente della Commissione o sui problemi in discussione non vincola, in sede di voto consiliare, il proprio gruppo di appartenenza.

6 - Il verbale sintetico redatto dal Segretario della Commissione deve riportare per ogni seduta le proposte espresse e le posizioni assunte dai componenti nel corso della seduta stessa.

ART. 20

Funzionamento delle Commissioni

1 - La Commissione, stabilisce il proprio programma di lavoro; Si riunisce in via ordinaria una volta al mese, e in via straordinaria su richiesta del Presidente del Consiglio Comunale, del Sindaco o da almeno due dei membri della Commissione. La seduta risulta valida con la maggioranza dei membri.

2 - Le sedute delle commissioni sono pubbliche. La Commissione, a maggioranza, decide di convocare cittadini e le loro aggregazioni particolarmente interessati agli argomenti in discussione. Il Presidente della Commissione convoca la Commissione in seduta segreta esclusivamente per la trattazione di argomenti che comportano apprezzamento del comportamento e della moralità di persone o quando la pubblicità dell'adunanza possa arrecare grave nocumento agli interessi del Comune.

3 - Laddove gli argomenti in discussione riguardino la competenza di più Commissioni, i rispettivi Presidenti concordano riunioni congiunte, anche su proposta di singoli componenti.

4 - E' data facoltà alla maggioranza dei componenti elettivi di richiedere un aggiornamento della discussione su argomenti che richiedano particolare approfondimento.

5 - E' data facoltà ad ogni componente di chiedere al presidente della Commissione eventuali ulteriori elementi di approfondimento, a cui il Presidente stesso darà adeguata risposta entro un termine massimo di 15 (quindici) giorni, fermo restando il rispetto delle scadenze di legge.

ART. 21

Presidenza e convocazione delle commissioni

1 - Il Presidente di ciascuna Commissione permanente è eletto dal Consiglio con votazione palese, a maggioranza dei votanti.

2 - In caso di assenza del presidente della Commissione lo sostituisce il componente della Commissione dallo stesso designato ad esercitare, in tal caso, le funzioni vicarie. Tale designazione viene effettuata e comunicata dal Presidente alla Commissione.

3 - Il Presidente della Commissione convoca e presiede la Commissione stessa fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse. Ogni componente della Commissione può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrano nella competenza della Commissione. Il Presidente decide sulla richiesta e, in caso di motivato diniego, il Consigliere proponente può chiedere che la decisione definitiva sia adottata dalla Commissione.

4 - La Commissione è anche convocata quando ne faccia richiesta, con le indicazioni degli argomenti da trattare, almeno un terzo dei consiglieri comunali. In caso di inadempienza del Presidente della Commissione, alla convocazione provvede il Presidente del Consiglio Comunale, il quale partecipa ai lavori, senza diritto di voto.

5 - Le convocazioni di cui ai precedenti commi sono disposte con avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno, ora, luogo ove si tiene la riunione e dell'ordine del giorno da trattare, da recapitarsi ai componenti della Commissione, nel loro domicilio almeno 5 (cinque) giorni liberi prima di quello in cui si tiene l'adunanza, e da esporsi nei locali di pubblico accesso all'interno della residenza municipale.

6 - Le Commissioni definiscono i tempi delle loro riunioni in modo da favorire la totale presenza dei componenti.

7 - Il calendario delle sedute ordinarie sarà definito in sede di conferenza dei capi-gruppo unitamente ai Presidenti delle Commissioni in modo da escludere convocazione di più commissioni nello stesso giorno.

8 - Il calendario delle riunioni viene tempestivamente comunicato al Servizio di Segreteria, ai fini della composizione del calendario dei lavori del Consiglio e delle sue articolazioni, nonchè per la sua opportuna pubblicazione.

ART. 22
*Segreteria delle Commissioni
Verbale delle sedute*

1 - Ad ogni Commissione consiliare partecipa in qualità di Segretario, il responsabile dell'unità organizzativa interessata o dipendente da quest'ultimo designato, fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento, che provvede a predisporre anche sulla base delle richieste del presidente la documentazione necessaria per i lavori della Commissione, nonché a redigere il verbale sintetico di cui al comma 6 dell'art. 19 del presente regolamento.

2 - In mancanza del Segretario, il Presidente della Commissione incarica un commissario a svolgere tale funzione.

ART. 23
Pareri, informazioni e partecipazione

1 - Su argomenti di particolare importanza o interesse le Commissioni Consiliari al fine di fornire la più ampia informazione e di acquisire maggiori e più dettagliati elementi di valutazione, prima della formulazione del proprio parere possono, senza onere per l'Amministrazione Comunale, prevedere l'acquisizione di pareri tecnici, la trattazione dell'argomento nell'ambito di Assemblee di cittadini o di utenti di particolari servizi o di categorie organizzate, purché in tal senso si sia espressa la maggioranza dei componenti eletti dal Consiglio.

2 - Tali pareri, una volta acquisiti, sono posti a corredo delle eventuali proposte di deliberazioni al riguardo.

3 - L'elaborazione di proposte può essere arricchita dal contributo di cittadini singoli o associati a cui la Commissione apre i lavori durante la fase istruttoria, purché in tal senso si sia espressa la maggioranza dei componenti eletti dal Consiglio.

ART. 24
Decadenza dalla carica di membro di commissione consiliare

1 - Il Consigliere che non interviene a 3 sedute consecutive senza giustificati motivi, è dichiarato decaduto dalla carica di membro della commissione consiliare. Nel verificarsi di tali condizioni la decadenza viene dichiarata dal Consiglio nella seduta immediatamente successiva a quella nella quale le assenze hanno raggiunto il limite stabilito.

ART. 25
Commissioni temporanee

1 - Il Consiglio può istituire apposite Commissioni temporanee con l'incarico di studiare piani e programmi di rilevanza straordinaria o di approfondire speciali tematiche di interesse della cittadinanza, assegnando un tempo per l'espletamento del mandato.

2 - Per le Commissioni temporanee valgono le stesse norme previste per quelle permanenti.

CAPO IV - I Consiglieri scrutatori

ART. 26

Designazione e funzioni

1 - Ove se ne ravvisi la necessità, all'inizio della seduta, effettuato l'appello da parte del Segretario, il Presidente designa tre Consiglieri, incaricandoli delle funzioni di scrutatore. La minoranza deve essere sempre rappresentata.

2 . La regolarità delle votazioni palesi ed il loro esito sono accertate dal Segretario. Nel caso di contestazioni sui voti espressi o di non corrispondenza fra il numero dei presenti rispetto ai votanti ed agli astenuti, il presidente dispone che la votazione sia ripetuta e che il risultato sia verificato con l'assistenza dei Consiglieri scrutatori.

3 - L'assistenza degli scrutatori è obbligatoria per le votazioni a scrutinio segreto; essi assistono il Presidente nella verifica della validità delle schede e nel conteggio dei voti.

4 - Nel verbale delle adunanze deve risultare per quali deliberazioni l'esito della votazione è stato verificato con l'intervento dei Consiglieri scrutatori.

TITOLO IV

I CONSIGLIERI COMUNALI

CAPO I - **Norme generali**

ART. 27 *Riserva di legge*

1 - L'elezione dei Consiglieri, la loro durata in carica, il numero dei consiglieri attribuito al Comune e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

CAPO II - **Inizio e cessazione del mandato elettivo**

ART. 28 *Entrata in carica - Convalida*

1 - I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione della loro elezione da parte del presidente dell'organo elettorale preposto, secondo il vigente ordinamento elettorale amministrativo, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

2 - Nella prima adunanza successiva all'elezione il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi argomento deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare, con l'osservanza delle modalità prescritte la ineleggibilità di coloro per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalla normativa vigente, seguendo la procedura stabilita dall'art.7 , comma 3 e seguenti della legge 23.4.1981, n.154.

3 - Nel caso di successiva cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di consigliere, si procede alla surrogazione nella prima adunanza che segue al verificarsi della stessa, prendendo atto della vacanza e convalidando l'elezione di colui che nella medesima lista ha riportato il maggior numero di preferenze dopo gli eletti.

ART. 29 *Dimissioni*

1 -Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono indirizzate dal Consigliere medesimo al Consiglio e devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

2 – Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.

ART. 30

Decadenza e rimozione dalla carica

1- Qualora nel corso del mandato si rilevi l'esistenza di una causa di ineleggibilità preesistente all'elezione e non rimossa nei termini e nei modi previsti dalla normativa vigente, il Consiglio pronuncia la decadenza dalla carica del Consigliere interessato.

2 - Quando successivamente all'elezione si verifichi alcuna delle condizioni previste dalla normativa vigente, come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento della elezione o si verifichi successivamente alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dalla normativa predetta, il Consiglio la contesta al Consigliere interessato e attiva la procedura di legge. A conclusione della procedura, se la condizione di ineleggibilità o di incompatibilità risulta rimossa il Consiglio ne prende atto senza adottare provvedimenti nei confronti del Consigliere interessato. In caso contrario lo dichiara decaduto.

3 - I Consiglieri che non intervengono ad un numero massimo di consecutive tre sessioni non ordinarie, senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti. Verificandosi tale condizione la decadenza viene dichiarata dal Consiglio nella seduta immediatamente successiva a quella nella quale le assenze hanno raggiunto il numero stabilito.

A tal fine il Presidente del Consiglio invita il Consigliere a presentare per iscritto le sue giustificazioni, entro il termine perentorio di 10 gg. Nella seduta seguente, il Consiglio, se non ritiene idonee le giustificazioni, pronuncia la decadenza del Consigliere e la sua immediata surrogazione, previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilità od incompatibilità per il soggetto surrogante.

ART. 31

Sospensione dalle funzioni

1 - I Consiglieri sono sospesi dalle funzioni con decreto del Presidente della Repubblica, o in caso di urgenza, dal Prefetto quando sussistono i motivi di cui al primo e secondo comma dell'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n.142 o quelli di cui al primo e secondo comma dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55.

CAPO III - Diritti

ART. 32

Diritto d'iniziativa

1 - I Consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento sottoposto alla deliberazione del Consiglio. Esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio.

2 - I Consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di deliberazioni concernenti materie comprese nella competenza del Consiglio stabilita dalla legge e dallo statuto.

3 - La proposta di deliberazione, formulata per iscritto ed accompagnata da relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dal Consigliere proponente, è inviata al Presidente il quale la trasmette al Segretario Comunale per l'istruttoria di cui agli artt. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e ne informa il Sindaco. Il Segretario esprime parere sulla competenza del Consiglio a trattare l'argomento. La proposta di deliberazione, completata dall'istruttoria amministrativa, viene dal Presidente trasmessa alla Commissione permanente competente per materia, che esprime sulla stessa il proprio parere. Ultimata l'istruttoria, il Presidente iscrive la proposta all'ordine del giorno del Consiglio, con l'oggetto ed il nome, il Consigliere proponente.

4 - I Consiglieri hanno facoltà di presentare in corso di discussione emendamenti sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del Consiglio. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione.

5 - Per le proposte di emendamento presentate nel corso dell'adunanza che non comportino spese, il Presidente, chiede al Segretario un parere sulla competenza del Consiglio a deliberare sull'emendamento. Gli emendamenti accolti che comportino spesa vengono rinviati all'adunanza successiva in modo da consentire l'istruttoria prevista dalla legge.

ART. 33

Diritto di presentazione di mozioni, interpellanze e interrogazioni

1 - I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, mozioni ed interpellanze su argomenti che riguardano direttamente le funzioni del Comune di rappresentante globale degli interessi della comunità, la competenza di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Consiglio, nonché quelle allo stesso attribuite dalle leggi e dallo statuto.

2 - La mozione viene presentata per consentire al Consiglio di esprimere una posizione in merito a fatti o eventi di attualità.

3 - Le mozioni devono essere presentate per iscritto al Presidente, sottoscritte dal Consigliere proponente e sono iscritte all'ordine del giorno della prima adunanza del Consiglio, che sarà convocato dopo la loro presentazione.

4 - La mozione consiste in una proposta, sottoposta alla decisione del Consiglio, nell'ambito delle competenze per lo stesso stabilite dalla legge e dallo statuto, riferita all'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo, alla promozione di iniziative e di interventi da parte del Consiglio o della Giunta nell'ambito dell'attività del Comune e degli enti ed organismi allo stesso appartenenti od ai quali partecipa. La mozione si conclude con una risoluzione ed è sottoposta all'approvazione del Consiglio, nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni.

5 - Ogni Consigliere, da solo o d'intesa con altri, può presentare interpellanze per iscritto, con le quali chiede al Sindaco di conoscere i motivi o gli intendimenti della condotta sua o della Giunta, in merito ad un determinato provvedimento assunto, o ad un argomento o problema di competenza comunale o di interesse per la comunità. L'interpellanza è sottoscritta dal proponente e dagli altri Consiglieri aderenti ed è presentata al Presidente e al Sindaco. L'interpellanza è posta

all'ordine del giorno della successiva adunanza del Consiglio, nelle forme previste per le proposte di deliberazione.

Le interpellanze sono presentate all'assemblea consiliare dall'interpellante. Il Sindaco o un assessore rispondono con una dichiarazione, non eccedente la durata di cinque minuti.

6 - Il Consigliere interpellante dopo la risposta del Sindaco e dell'Assessore competente ha diritto di dichiarare se sia o no soddisfatto e per quali ragioni, e di norma non più di cinque minuti.

7 - Quando i Consiglieri proponenti richiedono risposta scritta, la stessa viene data dal Sindaco entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, e l'interpellanza non viene iscritta all'ordine del giorno del Consiglio.

8 - Ogni consigliere ha diritto di presentare interrogazioni consiliari al Sindaco per sapere: se un fatto o una notizia siano veri; se una determinata informazione sia a conoscenza del Sindaco o della Giunta; se, in merito a tali fatti e informazioni, siano stati assunti provvedimenti; se il Sindaco o la Giunta intendono informare il Consiglio su un determinato avvenimento o provvedimento.

Il Consigliere interrogante consegna copia della sua domanda al Presidente ed al Sindaco, prima della seduta consiliare. Il Sindaco, o l'Assessore competente, se dispongono degli elementi necessari dichiarano di rispondere seduta stante. In tal caso il consigliere legge la sua interrogazione e il Sindaco, o l'Assessore, risponde. La risposta non dà luogo a dibattito. Se il Sindaco, o l'Assessore, non dispone degli elementi suddetti, si riserva da dare risposta nella successiva seduta consiliare.

9 - Le proposte di interpellanze, le interrogazioni e le mozioni non necessitano dei pareri ex art. 53 legge 142/90.

ART. 34

Richiesta di convocazione del Consiglio

1 - Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio Comunale, entro un termine non superiore a 20 (venti) giorni, quando lo richieda almeno un quinto dei Consiglieri o il Sindaco, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti di competenza consiliare dagli stessi richiesti.

2 - Il termine di cui al precedente comma decorre dal giorno nel quale perviene al Protocollo del Comune la richiesta dei Consiglieri, o del Sindaco, corredata dallo schema di deliberazione.

3 - Quando nella richiesta è precisato che per gli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno il Consiglio dovrà effettuare soltanto un esame ed un dibattito generale, senza adottare deliberazioni o risoluzioni, per ciascuno di essi i richiedenti debbono allegare una relazione che illustra l'oggetto da trattare.

4 - Nel caso dell'inosservanza da parte del Presidente o chi ne fa le veci dell'obbligo di convocazione, di cui al primo comma, previa diffida, provvede il Prefetto.

ART. 35

Diritti d'informazione e di accesso agli atti amministrativi

1 - I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle sue aziende, istituzioni ed enti dipendenti, tutte le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato elettivo.

2 - I Consiglieri hanno diritto di accesso e di consultazione di tutti gli atti dell'Amministrazione Comunale.

3 - L'esercizio di diritti di cui al primo e secondo comma è effettuato dai Consiglieri richiedendo direttamente le informazioni e le consultazioni degli atti al Segretario Comunale ed ai responsabili preposti alle singole unità organizzative, aziende, istituzioni ed altri organismi. Per coordinare l'esercizio del diritto dei Consiglieri con le esigenze di funzionamento dell'organizzazione del Comune e degli altri enti, il Sindaco invia a tutti i Consiglieri l'elenco degli uffici o servizi comunali e degli altri enti ed aziende dipendenti, precisando nello stesso le funzioni esercitate, l'ubicazione, il nominativo del responsabile dell'unità organizzativa e del suo sostituto, i giorni della settimana ed il relativo orario nel quale i Consiglieri possono ottenere direttamente e senza alcun adempimento procedurale, informazioni e notizie ed effettuare la consultazione di atti all'espletamento del loro mandato.

4 - I Consiglieri sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

ART. 36

Diritto al rilascio di copie di atti e documenti

1 - I Consiglieri, con motivata richiesta scritta, hanno diritto al rilascio di copia di atti e documenti connessi all'esercizio del proprio mandato ai sensi della legge 241/90.

2 - La richiesta delle copie di cui al precedente comma è effettuata dal Consigliere presso la segreteria comunale, secondo le indicazioni, riferite a questo servizio, comunicate dal Sindaco in relazione a quanto stabilito dal comma 3 del precedente art. 34. La richiesta è depositata presso l'ufficio protocollo.

3 - Il rilascio delle copie avviene entro i cinque giorni lavorativi successivi a quello della richiesta, salvo che non si tratti di atti particolarmente complessi, nel quale caso alla presentazione della richiesta viene precisato il maggior termine per il rilascio.

ART. 37

Diritto di sottoporre le deliberazioni della Giunta Comunale a controllo preventivo di legittimità

1 - Le deliberazioni della Giunta e del Consiglio di cui alle lettere a) e b) dell'art. 38 della legge 127/97 sono sottoposte al controllo nei limiti delle illegittimità denunciate, quando un quarto dei consiglieri ne faccia richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate, entro dieci giorni dall'affissione all'albo pretorio. Tale controllo è esercitato dal Difensore civico.

2 - Il Difensore civico, se ritiene che la deliberazione sia illegittima, ne dà comunicazione all'ente, entro quindici giorni dalla richiesta, e lo invita ad eliminare i vizi riscontrati; in tal caso, se

l'Ente non ritiene di modificare la delibera, essa acquista efficacia se viene confermata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il consiglio.

CAPO IV - Esercizio del mandato elettivo

ART. 38

Diritto di esercizio del mandato elettivo

1 - I Consiglieri, per l'esercizio del mandato elettivo, hanno diritto ai permessi retribuiti ed alle aspettative non retribuite nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla legge 3 agosto 1999, n. 265.

2 - Ai Consiglieri è dovuto il gettone di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni adunanza del Consiglio e per non più di un'adunanza al giorno.

3 - I Consiglieri comunali hanno diritto a percepire un gettone di presenza per la partecipazione a Commissioni e alla conferenza dei capi Gruppo

4 - Il gettone di presenza spettanti ai Consiglieri nelle ipotesi in precedenza elencate non sono cumulabili nell'ambito della stessa giornata. Agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di carica prevista dalla legge n. 265/99 non è dovuto il gettone di presenza per la partecipazione alle adunanze del Consiglio e delle Commissioni.

5 - Ai Consiglieri che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del Comune ove ha sede l'ente, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio, sono dovuti il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nonché l'indennità di missione alle condizioni previste dall'art. 1, c. 1, e dall'art. 3, cc. 1 e 2, della legge 836/73. La liquidazione di quanto spettante è effettuata dal responsabile dell'ufficio Segreteria, su richiesta dell'interessato, corredata della documentazione delle spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e sulle finalità della missione.

7 - Il Consiglio, in conformità alle normative vigenti, si fa carico degli oneri per il patrocinio legale dei consiglieri. In caso di condanna per dolo o colpa grave le spese sono ripetute a carico del responsabile.

ART. 39

Divieto di mandato imperativo

1 - Ogni Consigliere rappresenta le comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

2 - Nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva egli ha pertanto piena libertà d'azione, di espressione e di voto.

ART. 40

Partecipazione alle adunanze

1- Il Consigliere è tenuto a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio.

2 - Nel caso di assenza la giustificazione deve avvenire mediante idonea comunicazione al Presidente, il quale ne dà notizia al Consiglio.

3 - Delle giustificazioni viene presa nota a verbale.

4 - La giustificazione può essere fornita successivamente per iscritto.

5 - Il Consigliere che si assenta definitivamente dall'adunanza deve, prima di lasciare la sala, avvertire il Segretario perchè sia presa nota a verbale.

6 - Il Consigliere che non interviene ad una intera sessione ordinaria del Consiglio Comunale, senza giustificato motivo, è dichiarato decaduto. La decadenza è dichiarata dal Consiglio Comunale.

ART. 41

Astensione obbligatoria

1 - I Consiglieri Comunali devono astenersi dal prendere direttamente od indirettamente in servizi, esazioni, forniture e somministrazioni continuative o ricorrenti, appalti, concessioni di lavori e gestione di servizi, incarichi professionali remunerati, riguardanti il Comune e le istituzioni, aziende ed organismi dallo stesso dipendenti o soggetti a controllo politico-amministrativi.

2 - I Consiglieri comunali quando si tratti di interesse proprio e dei loro congiunti od affini fino al quarto grado civile devono astenersi dal partecipare all'adunanza per tutto il tempo della discussione e votazione delle relative deliberazioni.

3 - I Consiglieri obbligati ad astenersi e ad assentarsi ne informano il Segretario comunale che dà atto a verbale dell'avvenuta osservanza di tale obbligo.

ART. 42

Responsabilità personale - Esonero

1 - Il Consigliere Comunale è responsabile, personalmente, dei voti espressi in favore, contro o di astensione per i provvedimenti deliberati dal Consiglio.

2 - E' esente da responsabilità il Consigliere assente giustificato dall'adunanza o che per legittimi motivi non abbia preso parte alla deliberazione.

3 - E' parimenti esente da responsabilità conseguente all'adozione di un provvedimento deliberativo il Consigliere che abbia espresso voto contrario, chiedendo di far risultare a verbale la sua motivata posizione.

4 - Si applicano ai consiglieri comunali le disposizioni in materia di responsabilità stabilite dal primo e quarto comma dell'art. 58 della Legge 8 giugno 1990, n. 142.

CAPO V - Nomine ed incarichi

ART. 43

Nomine, revoche e designazioni presso enti esterni

1 - Il Consiglio delibera gli indirizzi che il Sindaco deve seguire per procedere alla nomina, revoca e designazione di rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.

2 - Il Consiglio provvede direttamente alla nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni quando tale competenza sia ad esso riservata dalla legge.

3 - Quando è stabilito che la nomina avvenga per elezione da parte del Consiglio, la stessa è effettuata in seduta pubblica, con voto palese.

ART. 44

Nomine e designazioni da parte del Consiglio Comunale

1 - Nei casi in cui la legge, lo statuto od i regolamenti prevedano che di un determinato organo, collegio o commissione interni al Comune, debba far parte anche uno o più consiglieri di minoranza, questi devono essere sempre nominati o designati dal Consiglio.

2 - La nomina è effettuata in seduta pubblica con voto palese.

ART. 45

Deleghe del Sindaco

1 - Il Sindaco, quale ufficiale di governo, può conferire delega per le funzioni previste dall'art. 10 e dall'art. 38 1° comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ai consiglieri.

2 - Nel provvedimento sono indicate le funzioni delegate. Il provvedimento è sottoscritto, per accettazione dell'incarico, dal delegato. La delega può essere revocata dal Sindaco in qualsiasi momento, senza necessità di motivazioni. L'esercizio delle funzioni da parte del delegato cessa dal momento della notifica del provvedimento di revoca.

TITOLO V

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I - **Convocazione**

ART. 46 *Competenza*

1 - Il Consiglio è convocato dal Presidente.

2 - Nel caso di assenza o impedimento del Presidente la convocazione viene disposta da chi ne fa le veci, secondo quanto previsto dallo statuto e dal presente regolamento.

3 - Quando la convocazione del Consiglio è resa obbligatoria da norme di legge o di statuto, in caso di inosservanza di tale obbligo e dei relativi termini temporali provvede, previa diffida, il Prefetto.

ART. 47 *La sede delle adunanze*

1 - Le adunanze del Consiglio si tengono, di regola, presso la sede comunale, in apposita sala.

2 - Su proposta del Presidente o del Sindaco la Conferenza dei Capi Gruppo può stabilire, a maggioranza dei consiglieri rappresentati, che l'adunanza del Consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla sede comunale, quando ciò sia reso necessario dall'inagibilità od indisponibilità della sede stessa, o sia motivato da ragioni di carattere sociale che fanno ritenere opportuna la presenza del Consiglio sui luoghi ove si verificano situazioni particolari, esigenze ed avvenimenti che richiedono l'impegno e la solidarietà generale della comunità.

3 - La sede ove si tiene l'adunanza del Consiglio deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.

4 - Il giorno nel quale si tiene l'adunanza, all'esterno della sede, vengono esposte le bandiere dello Stato Italiano e dell'Unione Europea.

ART. 48 *Avviso di convocazione*

1 - La convocazione del Consiglio è disposta a mezzo di avvisi.

2 - L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza e della sede dove la stessa sarà tenuta, con invito ai consiglieri comunali a parteciparvi. Nel caso che

siano previste sospensioni temporanee dei lavori nel corso della giornata di riunione, nell'avviso vengono indicati gli orari di inizio, interruzione e ripresa dell'adunanza. Quando è previsto che i lavori si svolgono in più giorni, sono indicate la data e l'ora di inizio di ciascuna riunione, con la precisazione che trattasi di prosecuzione della medesima adunanza.

3 - In riferimento a quanto previsto dall'art. 289 del TULCP approvato con R.D. 4 febbraio 1915 n. 148, per intera sessione ordinaria si intendono, le sedute in cui, nell'arco dell'anno solare, si approvano il bilancio di previsione ed il conto consuntivo.

4 - Il Consiglio è convocato in adunanza straordinaria quando la stessa sia richiesta dal Sindaco, o da almeno un quinto dei consiglieri assegnati. L'adunanza deve essere convocata entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

5 - Il Consiglio è convocato d'urgenza quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza.

6 - Nell'avviso deve essere sempre precisato se l'adunanza ha carattere straordinario o d'urgenza e se la stessa si tiene prima od in seconda convocazione. Nell'avviso è indicato che gli argomenti da trattare sono quelli elencati nell'ordine del giorno.

7 - L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno sono muniti in calce del bollo del Comune e firmati dal Presidente o da colui che lo sostituisce od a cui compete, per legge, effettuare la convocazione.

ART. 49 *Ordine del giorno*

1 - L'elenco dei documenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio ne costituisce l'ordine del giorno.

2 - Spetta al Presidente di stabilire, rettificare od integrare l'ordine del giorno con proprie autonome decisioni, salvo l'obbligo di iscrivere le proposte di cui ai punti successivi commi 4 e 5. Gli argomenti riguardanti gli organi istituzionali devono precedere tutte le altre proposte.

3 - L'iniziativa delle proposte da iscrivere all'ordine del giorno spetta al Presidente, al Sindaco ed ai consiglieri comunali.

4 - Per le proposte di deliberazioni, mozioni ed interrogazioni presentate dai consiglieri comunali, si osserva quanto stabilito dagli artt.32 e 33 del presente Regolamento.

5 - Per la trattazione e la votazione in merito a petizioni popolari il Presidente si attiene a quanto in proposito stabilito dal Regolamento sulla partecipazione.

6 - Gli argomenti sono indicati nell'ordine del giorno, pur con la necessaria concisione, con definizioni chiare e specifiche, tali da consentire ai consiglieri di individuare con certezza l'oggetto.

7 - Sono elencati distintamente nell'ambito dell'ordine del giorno, sotto l'indicazione seduta segreta, gli argomenti per i quali ricorrono le condizioni di cui all'art. 57. Tutti gli altri argomenti elencati sono trattati in seduta pubblica.

8 - L'ordine del giorno è inserito od allegato all'avviso di convocazione del quale costituisce parte integrante.

ART. 50

Avviso di convocazione - Modalità di consegna

1 - L'avviso di convocazione del Consiglio, con l'ordine del giorno, deve essere consegnato al domicilio del Consigliere a mezzo di un messo comunale **o inviato per posta elettronica**.

2 - I Consiglieri che non risiedono nel Comune devono designare, entro 10 (dieci) giorni dalla proclamazione della loro elezione, un domiciliatario residente nel Comune indicando, con lettera indirizzata al Presidente, il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica esonerando l'amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente tali documenti.

3 - In mancanza della elezione del domicilio nel Comune gli avvisi di convocazione del Consiglio e di tutti gli atti riguardanti la carica ricoperta vengono depositati in Segreteria. In tale ipotesi il Consigliere viene informato a mezzo fonogramma, telegramma, telefax **o e-mail**.

ART. 51

Avviso di convocazione - Termini di consegna

1 - L'avviso di convocazione per le sessioni ordinarie e straordinarie, con l'elenco degli oggetti da trattarsi, deve essere fatto pervenire ai Consiglieri almeno 5 (cinque) giorni prima di quello stabilito per la prima adunanza.

2 - Per le adunanze convocate d'urgenza, l'avviso deve essere fatto pervenire almeno 24 ore prima di quella stabilita per la riunione.

3 - Per le adunanze di seconda convocazione l'avviso deve essere fatto pervenire almeno un giorno libero prima di quello nel quale è indetta la riunione.

4 - Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai Consiglieri almeno 24 ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.

5 - I motivi dell'urgenza delle convocazioni di cui al comma quarto e dei provvedimenti aggiunti all'ordine del giorno di cui al comma quarto possono essere sindacati dal Consiglio, il quale può stabilire, a maggioranza dei votanti, che la loro trattazione sia rinviata al giorno successivo od anche ad altro stabilito dal Consiglio stesso. L'avviso del rinvio viene comunicato soltanto ai Consiglieri assenti dall'adunanza nel momento in cui questo è stato deciso.

6 - L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il Consigliere interessato partecipa all'adunanza del Consiglio alla quale era stato invitato.

ART. 52

Ordine del giorno - Pubblicazione e diffusione

1 - L'elenco degli argomenti da trattarsi nelle adunanze ordinarie e straordinarie è pubblicato all'albo pretorio del Comune dal giorno in cui l'avviso di convocazione è conferito ai consiglieri.

2 - L'elenco degli argomenti da trattare nelle riunioni convocate d'urgenza e quelli relativi ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie, sono pubblicati all'albo comunale almeno 24 ore prima della riunione.

3 - Entro i termini previsti per la consegna ai Consiglieri, copia dell'avviso di convocazione e dell'ordine del giorno delle adunanze - inclusi quelli aggiuntivi - viene inviata a cura della segreteria comunale, assicurandone il tempestivo recapito, anche a mezzo telefax, al presidente del collegio dei revisori dei conti.

4 - Copia dell'avviso di convocazione può inoltre essere recapitata a quanti siano interessati agli argomenti in discussione.

5 - Il Presidente dispone la pubblicazione di manifesti per rendere noto il giorno e l'ora di convocazione del Consiglio e gli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

CAPO II - Ordinamento delle adunanze

ART. 53

Deposito degli atti

1 - Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno sono depositati presso la segreteria comunale od in altro ufficio indicato nell'avviso di convocazione dal giorno di notifica della medesima. Gli atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno, sono depositati almeno 24 ore prima della riunione.

2 - L'orario di consultazione viene stabilito dal Presidente sentita la Conferenza dei Capi Gruppo ed il Segretario.

3 - Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione definitiva del Consiglio se non è stata depositata entro i termini di cui ai precedenti commi, nel testo completo dei pareri di cui all'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, corredata di tutti i documenti necessari per consentirne l'esame. I consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati negli schemi di deliberazione depositati e nei relativi allegati.

4 - All'inizio dell'adunanza le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza e nel corso di essa ogni Consigliere può consultarli.

5 - La comunicazione e il deposito delle proposte relative all'approvazione del bilancio di previsione e relativi allegati e del conto consuntivo sono effettuati ai sensi di quanto stabilito dal regolamento di contabilità.

ART. 54

Adunanze di prima convocazione

1 - Il Consiglio, in prima convocazione, non può deliberare se non interviene almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune.

2 - L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero dei presenti viene accertato mediante l'appello nominale, eseguito dal Segretario ed i cui risultati sono annotati a verbale. Qualora i consiglieri non siano inizialmente presenti nel numero prescritto, il Presidente dispone che si rinnovi l'appello quando tale numero risulta raggiunto.

3 - Nel caso in cui trascorsa mezz'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione ed eseguito l'appello sia constatata la mancanza del numero dei consiglieri necessario per validamente deliberare, il Presidente ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza.

4 - Dopo l'appello effettuato all'inizio dell'adunanza, si presume la presenza in aula del numero dei consiglieri richiesto per la legalità della riunione. I consiglieri che entrano o che si assentano dall'adunanza dopo l'appello, sono tenuti a darne avviso al Segretario il quale, quando in base a tali comunicazioni accerta che i presenti sono in numero inferiore a quello previsto dal primo comma, avverte il Presidente che può far richiamare in aula i consiglieri momentaneamente assentatisi e, se ne ravvisa la necessità, dispone la ripetizione dell'appello. Nel caso che dall'appello risulti che il numero dei consiglieri è inferiore a quello necessario, il Presidente dispone la sospensione temporanea dell'adunanza, a sua discrezione da 5 a 15 minuti, dopo la quale viene effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti è inferiore a quello prescritto per la validità dell'adunanza, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare. Di ciò viene preso atto a verbale, indicando il numero dei consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione.

ART. 55

Adunanze di seconda convocazione

1- L'adunanza di seconda convocazione fa seguito, in giorno diverso, per ogni argomento iscritto all'ordine del giorno, ad altra riunione andata deserta per mancanza del numero legale.

2 - L'adunanza che segue ad una prima iniziata con numero legale dei presenti ed interrotta nel suo corso per essere venuto meno il numero minimo dei consiglieri, è pure essa di seconda convocazione per gli affari rimasti da trattare nella prima.

3 - Nell'adunanza di seconda convocazione, che deve aver luogo un giorno diverso da quello in cui fu convocata la prima, le deliberazioni, escluse quelle di cui al comma successivo, sono valide purché intervengano almeno sette consiglieri.

4 - Nelle adunanze di seconda convocazione non possono essere discussi e deliberati, se non vi sia la partecipazione di almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune, i seguenti atti:

- la costituzione di istituzioni e di aziende speciali;
- lo statuto delle aziende speciali;

- la partecipazione a società di capitali;
- l'assunzione diretta di pubblici servizi;
- la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi;
- i bilanci annuali e pluriennali e la relazione previsionale e programmatica;
- i programmi di opere pubbliche;
- il conto consuntivo;
- i regolamenti;
- i criteri generali circa l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- l'istituzione e l'ordinamento dei tributi;
- la contrazione di mutui e l'emissione di prestiti obbligazionari;
- l'esame della relazione su gravi irregolarità presentata dal Collegio dei Revisori dei Conti;
- strumento di programmazione e pianificazione urbanistica;

5 - Il giorno e l'ora delle sedute di seconda convocazione sono stabiliti dal Presidente. La convocazione viene effettuata con avvisi scritti **da inviarsi** con le modalità previste per la prima convocazione e nel termine di cui all'art. 50 - 1° comma.

6 - Quando l'avviso **inviato** per la prima convocazione stabilisca anche il giorno e l'ora per la seconda, nel caso che essa si renda necessaria, il Presidente è tenuto ad inviare l'invito per la stessa ai soli consiglieri che non sono intervenuti alla prima convocazione o che sono risultati assenti al momento in cui tale seduta, legalmente costituitasi, fu dichiarata deserta. Tali avvisi sono **inviati** almeno 24 ore prima di quella fissata per la seconda convocazione.

7 - Trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio della seduta di seconda convocazione ed ove manchi il numero previsto per renderla valida, essa viene dichiarata deserta.

8 - Quando l'urgenza lo richieda, all'ordine del giorno di un'adunanza di seconda convocazione possono essere aggiunti argomenti non compresi nell'ordine del giorno di quella di prima convocazione andata deserta. Tali argomenti debbono essere iscritti e trattati nella riunione dopo quelli di seconda convocazione e per essi la seduta ha il carattere e richiede la presenza previste per la prima convocazione. L'aggiunta di tali affari deve essere resa nota a tutti i Consiglieri con avviso da inviarsi almeno 24 ore prima dell'adunanza. In questo caso può essere richiesto il rinvio della loro trattazione in conformità a quanto stabilito dall'art. 51 del presente regolamento.

9 - Nel caso di affari volontariamente rinviati dal Consiglio per la trattazione in una seduta successiva, oppure di seduta che segue al'altra che fu volontariamente interrotta per motivo diverso dalla mancanza del numero legale dei presenti, la nuova adunanza mantiene il carattere di prima convocazione.

CAPO III - Pubblicità delle adunanze

ART. 56

Adunanze pubbliche

1 - Le adunanze del Consiglio sono pubbliche, salvo quanto stabilito dall'art. 57.

2 - Nell'apposito spazio riservato al pubblico, chiunque può assistere alle adunanze di cui al primo comma.

ART. 57
Adunanze segrete

1 - L'adunanza del Consiglio si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento delle capacità, moralità, correttezza od esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone.

2 - Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.

3 - Qualora nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il Presidente invita i consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi. Il Consiglio, su proposta motivata di almeno un consigliere può deliberare, a maggioranza dei votanti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. Il Presidente, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio, escluso il Segretario Comunale e gli assessori di riferimento all'argomento di trattazione, escano dall'aula.

ART. 58
Adunanze aperte

1 - Quando si verificano le particolari condizioni previste dallo statuto o rilevanti motivi d'interesse della comunità lo fanno ritenere necessario il Presidente, sentita la Conferenza dei Capi Gruppo, può convocare l'adunanza del Consiglio in forma aperta nella sua sede od anche nei luoghi particolari previsti dall'art. 46, 2° comma, del presente regolamento.

2 - Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i Consiglieri, possono essere invitati tutti i cittadini residenti, Parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche, interessate ai temi da discutere.

3 - Durante le adunanze aperte del Consiglio non possono essere adottate deliberazioni o assunti, anche in linea di massima, impegni di spesa a carico del Comune.

CAPO IV - Disciplina delle adunanze

ART. 59
Comportamento dei Consiglieri

1 - Nella discussione degli argomenti del giorno i Consiglieri hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure.

2 - Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto.

3 - Se un Consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nei precedenti commi, il Presidente lo richiama.

4 - Dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto ad uno stesso Consigliere nella medesima seduta senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente deve interdirlgli la parola fino alla conclusione dell'affare in discussione. Se il Consigliere contesta la decisione, su sua richiesta, senza ulteriore discussione, il consiglio decide con votazione in forma palese.

ART. 60

Ordine della discussione

1 - I Consiglieri prendono posto nell'aula consiliare con il gruppo di appartenenza. Ove richiesto da almeno un gruppo, l'attribuzione iniziale dei posti viene effettuata dal Presidente, sentita la Conferenza dei Capi Gruppo.

2 - I Consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente.

3 - Debbono essere evitate le discussioni ed i dialoghi fra i Consiglieri. Ove esse avvengano, il Presidente interviene togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al Consigliere iscritto a parlare.

4 - Solo al Presidente è permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamo al regolamento od ai termini di durata degli interventi dallo stesso stabiliti.

5 - Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il Presidente richiama all'ordine il Consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.

6 - Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti fissati dal regolamento, può essere interrotto per la sua continuazione nell'adunanza successiva.

ART. 61

Comportamento del pubblico

1 - Il pubblico che assiste alle adunanze del Consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso e di dissenso dalle opinioni espresse dai Consiglieri e dalle decisioni adottate dal Consiglio.

2 - I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al Presidente, che li esercita avvalendosi, ove occorra, della Polizia Municipale.

3 - La forza pubblica può entrare nell'aula solo su richiesta del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

4 - Quando persone che assistono all'adunanza arrecano turbamento ai lavori della stessa od al pubblico presente, il Presidente dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal primo comma, può ordinarne l'allontanamento dalla sala fino al termine dell'adunanza.

5 - Quando nella sala delle adunanze si verificano disordini e risultano vani i richiami del Presidente, egli dichiara sospesa la riunione fino a che l'ordine non sia ristabilito. Se alla ripresa dell'adunanza i disordini dovessero riprendere il Presidente la dichiara definitivamente interrotta. Il Consiglio sarà convocato, con le modalità stabilite dal regolamento, per il completamento dei lavori.

6 - Dopo l'entrata in vigore del presente regolamento il Presidente, d'intesa con la Conferenza dei Capi gruppo, fa predisporre l'illustrazione delle norme di comportamento del pubblico previste dal presente articolo, che viene esposta nella sala delle adunanze.

ART. 62

Ammissione di funzionari e consulenti in aula

1 - Il Presidente, per le esigenze della Giunta o su richiesta di uno o più Consiglieri, può invitare funzionari comunali perché effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario.

2 - Possono essere altresì invitati consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'Amministrazione, per fornire illustrazioni e chiarimenti.

CAPO V - Ordine dei lavori

ART. 63

Comunicazioni - Interrogazioni - Interpellanze

1 - All'inizio dell'adunanza, concluse le formalità preliminari, il Sindaco ed il Presidente effettuano eventuali comunicazioni proprie e della Giunta sull'attività del Comune e su fatti ed avvenimenti di particolare interesse per la comunità.

2 - Sulle comunicazioni del Presidente e del Sindaco può intervenire, un Consigliere per ciascun gruppo, per un tempo non superiore a cinque minuti.

3 - Per le proposte che abbiano per fine di provocare una manifestazione degli orientamenti del Consiglio, e sempre che questi non impegnino il bilancio comunale, né modifichino norme di funzionamento dei servizi ed attività del Comune, non è necessaria la preventiva iscrizione all'ordine del giorno. Sono presentate in sede di comunicazioni e discusse entro i termini di tempo previsti dal sesto comma. Se non rientrano entro tali termini la loro trattazione viene rinviata alla seduta successiva ed è iscritta nel relativo ordine del giorno.

4 - La trattazione delle interpellanze e delle interrogazioni avviene nella parte iniziale della seduta pubblica, dopo le comunicazioni.

5 - L'esame delle interpellanze e delle interrogazioni, viene effettuato nell'ordine cronologico di presentazione nel quale sono iscritte all'ordine del giorno. Se il Consigliere proponente non è presente al momento in cui deve illustrarne i contenuti, queste s'intendono ritirate, salvo che il presentatore non ne abbia chiesto il rinvio al'altra adunanza.

6 - Trascorsa un'ora dall'inizio delle comunicazioni e della trattazione delle interpellanze, il Presidente fa concludere la discussione di quella che è a quel momento in esame e rinvia le altre eventualmente rimaste da trattare alla successiva seduta del Consiglio.

7 - Nelle adunanze nelle quali vengono discussi il bilancio preventivo, il conto consuntivo, il piano regolatore e le sue varianti generali, non è iscritta all'ordine del giorno la trattazione di interpellanze, né possono essere iscritte mozioni strettamente connessi all'argomento in discussione.

ART. 64

Mozione d'ordine

1 - Il Consigliere può presentare, anche verbalmente e in ogni momento della seduta, una mozione d'ordine, chiedendo al Presidente l'osservanza di norme concernenti la disciplina dei lavori consiliari. Il Presidente decide sull'ammissibilità della questione.

2 - In caso di opposizione, nella mozione d'ordine è ammesso a parlare, per non oltre due minuti, un consigliere per ogni gruppo. Quindi il Consiglio decide a maggioranza di voti palesi.

ART. 65

Ordine di trattazione degli argomenti

1 - Il Consiglio, concluse le comunicazioni e la trattazione delle interpellanze e delle interrogazioni procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno. L'ordine di trattazione degli argomenti - ad eccezione di quelli riguardanti gli organi istituzionali che devono essere discussi prima degli altri - può essere modificato su proposta del Presidente o su richiesta di un Consigliere, qualora nessuno dei componenti il Consiglio si opponga. Nel caso di opposizioni, decide il Consiglio con votazione palese a maggioranza assoluta dei votanti, senza discussione.

2 - Il Consiglio non può discutere né deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta, salvo quanto stabilito dall' art.63 - 3° comma.

ART. 66

Discussione - Norme generali

1 - Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il Presidente dà, nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto d'intervenire, disponendo, per quanto possibile, che si alternino Consiglieri che appartengono a gruppi diversi. Avuta la facoltà di parlare, l'intervento è svolto con riferimento all'argomento trattato, senza divagare, con assoluta libertà di esprimere opinioni ed orientamenti politici ed amministrativi, in ogni caso contenuto nei limiti dell'educazione, della prudenza e del rispetto civile senza uso di parole sconvenienti e senza degenerare. In tali casi il Presidente richiama l'oratore e se necessario gli toglie la parola. Quando,

dopo che il Presidente ha invitato i Consiglieri alla discussione, nessuno domanda la parola, la proposta viene messa in votazione.

2 - Nella trattazione dello stesso argomento ciascun Capo Gruppo - o il Consigliere dallo stesso incaricato di intervenire per il gruppo - può parlare per due volte, la prima per non più di dieci minuti e la seconda per non più di cinque.

3 - Gli altri Consiglieri possono intervenire nella stessa discussione una sola volta, per non più di dieci minuti ciascuno.

4 - Il Sindaco ed il componente della Giunta delegato per materia possono intervenire, se richiesti in qualsiasi momento della discussione.

5 - Il Sindaco o il relatore possono replicare in forma concisa agli interventi associando quelli che hanno avuto lo stesso oggetto o motivazione, nel tempo richiesto dalla loro natura e numero.

6 - Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i Consiglieri che ne hanno fatto richiesta dichiara chiusa la discussione. In seguito, la parola può essere concessa, per le dichiarazioni di voto, ad un solo Consigliere per ogni gruppo e per la durata non superiore, per ciascuno, a cinque minuti. Qualora uno o più Consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal Capo Gruppo, hanno diritto anch'essi di intervenire, per precisare la loro posizione. I loro interventi sono contenuti entro il limite di cinque minuti.

7 - I termini di tempo previsti dai commi precedenti sono raddoppiati per le discussioni generali relative al bilancio preventivo, al conto consuntivo, ai regolamenti ed ai piani regolatori e loro varianti generali. In ogni altra occasione limiti di tempo più ampi possono essere fissati dalla Conferenza dei Capi Gruppo, dandone avviso al Consiglio all'inizio della seduta o prima che si proceda all'esame dell'argomento.

ART. 67

Questione pregiudiziale e sospensiva

1 - La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.

2 - La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra data.

3 - Le questioni pregiudiziali e sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte può parlare, oltre al proponente - o ad uno di essi, nel caso che la proposta sia stata presentata da più Consiglieri - un Consigliere per ciascun gruppo, per non oltre cinque minuti. Il Consiglio decide a maggioranza dei votanti, con votazione palese.

ART. 68
Fatto personale

1 - Costituisce fatto personale l'essere attaccato sulla propria condotta o sentissi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.

2 - Il Consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi. Il Presidente decide se il fatto sussiste o meno. Se il Consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del Presidente decide il Consiglio, senza discussione, con votazione palese.

3 - Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il Consigliere o i Consiglieri che lo hanno provocato. Gli interventi sul fatto personale non possono durare, nel loro complesso, per più di dieci minuti.

ART. 69
Durata dei lavori

1 - Le sedute serali saranno formalmente chiuse alle ore 24,00, e comunque la durata massima di ogni seduta non può superare le quattro ore dall'inizio della stessa.

2 - Il Consiglio può decidere, all'inizio o nel corso di un'adunanza, di continuare i suoi lavori oltre il termine normalmente fissato, per concludere la trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno o di quelli che hanno particolarmente importanza od urgenza.

3 - Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno il Presidente dichiara conclusa la riunione.

4 - Nel caso in cui il Consiglio proceda nei suoi lavori fino all'ora preventivamente stabilita ed al compimento della stessa rimangano ancora da trattare altri argomenti iscritti all'ordine del giorno, viene concluso l'esame e la votazione della deliberazione in discussione, dopo di che il Presidente dichiara terminata l'adunanza, avvertendo i Consiglieri che i lavori proseguiranno nel giorno eventualmente già stabilito nell'avviso di convocazione.

5 - In caso contrario, per argomenti di particolare urgenza, il Consiglio può essere riconvocato seduta stante, facendo notificare la riconvocazione ai soli Consiglieri assenti, per completare la trattazione degli argomenti ancora previsti all'ordine del giorno.

CAPO VI - Partecipazione del Segretario Comunale - Il verbale

ART. 70
La partecipazione del Segretario all'adunanza

1 - Il Segretario partecipa alle adunanze del Consiglio ed esercita le sue funzioni richiedendo al Presidente di intervenire per fornire informazioni e chiarimenti al fine di facilitare l'esame dell'argomento in discussione.

ART. 71

Il verbale dell'adunanza - redazione e firma

1 - Il verbale delle adunanze è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa, attraverso le deliberazioni adottate dal Consiglio.

2 - Alla sua redazione viene provveduto, secondo quanto stabilito dallo Statuto, dal Segretario o da chi legalmente lo sostituisce.

3 - Il verbale costituisce il resoconto dell'andamento della seduta consiliare e riporta il testo degli interventi registrati, nonché delle conseguenti decisioni.

4 - Quando gli interessati ne facciano richiesta al Presidente, i loro interventi o le dichiarazioni di voto vengono riportati integralmente a verbale.

5 - Il verbale delle adunanze è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ART. 72

Verbale - deposito - rettifiche - Approvazione

1 - Il verbale viene depositato a disposizione dei Consiglieri cinque giorni prima dell'adunanza in cui sarà sottoposto a presa d'atto.

2 - All'inizio della riunione il Presidente chiede al Consiglio se vi siano osservazioni sul verbale depositato. Se nessuno si pronuncia, si intende che il Consiglio ne prende atto all'unanimità.

3 - Quando un Consigliere lo richiede, il Segretario provvede alla lettura della parte del verbale per la quale lo stesso intende richiedere modifiche o integrazioni. Tali richieste devono essere effettuate proponendo, per iscritto, quanto si intende che sia cancellato o inserito nel verbale.

4 - Nel formulare le proposte di rettifica non è ammesso rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell'argomento. Il Presidente interpella il Consiglio per conoscere se vi siano opposizioni alla rettifica proposta. Se nessuno chiede di intervenire, si intende che della proposta il Consiglio prende atto all'unanimità. Se vengono manifestate contrarietà possono parlare un Consigliere a favore ed uno contro la proposta, ciascuno per non più di cinque minuti. Dopo tali interventi il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di rettifica.

5 - Delle proposte di rettifica approvate si prende atto nel verbale della adunanza in corso e della modifica si fa richiamo, mediante annotazione a margine od in calce, nel verbale della adunanza cui si riferisce la rettifica. tali annotazioni sono autenticate dal Segretario Comunale e portano l'indicazione della data dell'adunanza nella quale le proposte di rettifica sono state approvate.

6 - Il rilascio di copie, estratti e certificazioni desunte dai predetti registri appartiene alla competenza del Segretario.

CAPO VII - Le deliberazioni

ART. 73

Forma e contenuti

1 - L'atto deliberativo adottato dal Consiglio deve contenere tutti gli elementi essenziali, necessari affinché sia valido ed efficace. Tutti gli atti devono essere motivati.

2 – Su ogni proposta di deliberazione che non sia mero atto di indirizzo deve essere espresso il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.

2 - L'istruttoria della deliberazione è effettuata dal Segretario il quale cura che i pareri siano espressi con chiarezza, in modo da assicurare al Consigliere tutti gli elementi di valutazione necessari per assumere le decisioni che allo stesso competono.

4 - Quando il testo della deliberazione proposto, depositato nei termini stabiliti dal regolamento, non viene emendato durante i lavori del Consiglio, esso viene sottoposto a votazione previa lettura del disposto deliberativo.

5 - Quando il testo della deliberazione proposto viene emendato nel corso del dibattito, sugli emendamenti si pronuncia il Segretario per quanto di sua competenza secondo l'art. 23 e il testo del dispositivo dell'atto emendato viene letto al Consiglio prima della votazione.

6 - Il coordinamento tecnico dell'atto ha luogo nel corso del procedimento deliberativo. In sede di verbalizzazione possono essere effettuati, a cura del Segretario Comunale, soltanto perfezionamenti di carattere meramente letterale.

7 - Di tutti i pareri obbligatori di altri organismi ed enti devono essere riportati il contenuto conclusivo e gli estremi nella parte narrativa dell'atto. Se i pareri non sono espressi nei termini previsti dall'art. 50 della legge 8 giugno 1990, n. 142 o da altre disposizioni legislative o regolamentari, si prescinde da essi, facendone constare nell'atto, riportando gli estremi della richiesta presentata dal Comune e l'indicazione del tempo decorso.

8 - Prima del disposto deliberativo sono riportati, nell'ordine: la relazione, se depositata preventivamente agli atti; le eventuali proposte di emendamento; i richiami normativi ed i pareri obbligatori. Il resoconto della discussione non fa parte dell'atto deliberativo, ma solo del verbale di cui al precedente art. 71.

ART. 74

Approvazione - Revoca - Modifica

1 - Il Consiglio approvandolo, con le modalità di cui al successivo capo VIII adotta le deliberazioni secondo il testo originario od emendato, conforme allo schema proposto in votazione.

2 - Il Consiglio, secondo i principi dell'autotutela, ha il potere discrezionale di provvedere alla revoca, modifica, integrazione e sostituzione delle proprie deliberazioni, in particolare, quando

si accertino o si presentino fatti e circostanze che non sono stati valutati al momento dell'adozione del provvedimento.

3 - Nei provvedimenti del Consiglio di cui al precedente comma deve esser fatta espressa menzione della volontà dell'organo di revocare, modificare, integrare o sostituire la deliberazione già adottata, richiamandone gli estremi.

CAPO VIII - Le votazioni

ART. 75

Modalità generali

1 - L'espressione del voto dei Consiglieri Comunali è effettuata, normalmente, in forma palese, il Consigliere che intende partecipare alla votazione deve trovarsi nei banchi a lui riservati e comunque non negli spazi riservati al pubblico.

2 - Le votazioni in forma palese vengano effettuate con le modalità di cui ai successivi articoli 76 e 77.

3 - Le votazioni in forma segreta sono effettuare quando siano prescritte espressamente dalla legge o dallo statuto e nei casi in cui il Consiglio deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone.

4 - La votazione non può aver luogo se al momento della stessa i Consiglieri non sono presenti nel numero necessario per rendere legale l'adunanza e, nei casi previsti dalla legge, dallo statuto e dal presente e dal presente regolamento, per la legittimità della votazione.

5 - Su ogni argomento l'ordine della votazione è stabilito come segue:

a) la votazione sulla questione pregiudiziale si effettua prima di iniziare la trattazione dell'argomento o di adottare la deliberazione allo stesso relativa, a seconda del momento in cui la questione viene sollevata;

b) le proposte di emendamento si votano nell'ordine di cui appresso:

- emendamenti soppressivi;
- emendamenti modificativi;
- emendamenti aggiuntivi;

c) per i provvedimenti composti di varie parti, commi od articoli, quando almeno un terzo dei Consiglieri ha richiesto che siano votati per divisione, la votazione avviene su ciascuna parte della quale sia stata domandata la suddivisione, nell'ordine in cui le parti stesse costituiscono lo schema di atto deliberativo;

d) i provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti o modifiche vengano conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.

6 - Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione.

7 - Per i regolamenti ed i bilanci le votazioni avvengono con le seguenti modalità:

- a) per i regolamenti il Presidente invita i Consiglieri a far conoscere su quali articoli essi presentano proposte di modifica o soppressione, formulata per iscritto. Discusse e votate tali proposte il testo definitivo del regolamento viene posto in votazione ne suo complesso, in forma palese;
- b) per i bilanci, avvenuta la discussione generale, si effettuano le votazioni sulle eventuali proposte di emendamento pervenute nei termini e con le modalità previsti dal regolamento di contabilità, presentate dai Consiglieri. Concluse tali votazioni vengono posti in votazione, congiuntamente, il bilancio annuale corredato della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale e le altre determinazioni comprese nello schema di deliberazione, conseguenti all'approvazione preliminare di eventuali variazioni.

8 - Quando è finita la votazione non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo richiami alle disposizioni dello statuto e del regolamento, relativi alle modalità della votazione in corso, che ne possano determinare la non validità.

ART. 76

Votazioni in forma palese

1 - Le votazioni in forma palese vengono effettuate utilizzando la strumentazione elettronica in dotazione presso la sala consiliare. L'espressione del voto da parte dei consiglieri comunali è resa visibile sullo schermo affisso in sala consiliare. In caso di malfunzionamento del sistema di votazione elettronico, l'espressione avverrà per alzata di mano. Costituisce eccezione all'ipotesi appena enunciata, il caso di malfunzionamento della parte della strumentazione elettronica di cui prima che rileva il numero dei presenti. Al verificarsi di tale evento, la circostanza viene dichiarata dal Presidente ed accertata dal Segretario comunale e non si tiene conto di quanto risulta dalla stessa. In tal caso, saranno considerati presenti coloro che sarebbero risultati tali qualora la votazione fosse stata effettuata per alzata di mano. Il voto espresso mediante l'anzidetta strumentazione elettronica può essere sottoposto a correzione se un Consigliere, dichiarando di essere incorso in errore materiale, lo richieda non oltre la proclamazione del risultato e, comunque, prima che si passi ad altro punto all'ordine del giorno. Il Presidente, sentito il Segretario comunale, può disporre che si tenga conto della volontà da ultimo espressa ovvero, in alternativa, la ripetizione dell'intera votazione.

2 - Il Presidente pone ai voti il provvedimento proposto, chiedendo che votino prima coloro che sono favorevoli e dopo i contrari, invita quindi gli astenuti ad indicare la loro posizione.

3 - L'esito della votazione, è comunicato dal Segretario. Il Presidente ne proclama il risultato.

4 - La votazione è soggetta a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo Consigliere, purché immediatamente dopo la sua effettuazione. In tal caso partecipano al controllo del risultato della votazione, su invito del Presidente, anche i Consiglieri scrutatori.

5 - I Consiglieri che votano contro la deliberazione o si astengono e che intendono che la loro posizione risulti nominativamente a verbale, debbono dichiararlo prima o immediatamente dopo l'espressione del voto o l'astensione.

ART. 77

Votazione per appello nominale

1 - Alla votazione per appello nominale si procede quando è prescritta dalla legge o dallo Statuto.

2 - Il Presidente precisa il Consiglio il significato del "si", favorevole alla deliberazione proposta, e del "no", alla stessa contrario.

3 - Il Segretario effettua l'appello, al quale i Consiglieri rispondono votando con le modalità di cui al precedente articolo 76 ed il risultato della votazione è riscontrato e riconosciuto dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario stesso.

4 - Il voto espresso da ciascun consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.

ART. 78

Votazioni segrete

1 - La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata a mezzo di schede.

2 - In tali votazioni si procede come appresso:

- a) le schede sono predisposte dalla segreteria comunale, in bianco, uguali di colore e formato, prive di segni di riconoscimento;
- b) ciascun Consigliere scrive nella scheda i nomi di coloro che intende eleggere, nel numero indicato nello schema di deliberazione sottoposto al Consiglio.

3 - I nominativi iscritti nella scheda oltre il numero previsto si considerano come non scritti, iniziando, nell'ordine di scritturazione, dal primo in eccedenza.

4 - Quando la legge, gli statuti o i regolamenti stabiliscano che fra i nominandi deve esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza e della minoranza e non siano precisata espressamente le norme che disciplinano l'elezione, il Presidente stabilisce le modalità della votazione in modo da assicurare tali rappresentanze. Ciascun consigliere può essere indicato a votare un solo nome od un numero limitato di nominativi, restando eletti coloro che riportano il maggior numero dei voti.

5 - Coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti.

6 - I Consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente, affinché ne sia preso atto a verbale.

7 - Terminata la votazione il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato proclamando coloro che sono stati eletti.

8 - Il numero delle schede votate deve corrispondere al numero dei Consiglieri votanti, costituito dai Consiglieri presenti meno quelli astenuti.

9 - Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.

10 - Il carattere segreto della votazione deve risultare dal verbale nel quale si dà atto che le operazioni di scrutinio sono state effettuate con la partecipazione dei Consiglieri scrutatori.

ART. 79
Esito delle votazioni

1 - Salvo che per i provvedimenti, espressamente previsti dalle leggi o dallo statuto, per i quali si richiede un quorum speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio si intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, dà un numero superiore di una unità al totale dei votanti.

2 - I Consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

3 - Le schede bianche e nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

4 - In caso di parità di voti la proposta non è approvata. La votazione infruttuosa per parità di voti non esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e pertanto non preclude la rinnovazione del voto nella stessa seduta, decisa dal Consiglio a maggioranza assoluta dei votanti.

5 - Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge o dallo statuto, una deliberazione non approvata alla seconda votazione o respinta alla prima non può, nella stessa adunanza essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione. Può essere riproposta al Consiglio solo in una adunanza successiva.

6 - Dopo l'annuncio dell'esito della votazione, effettuato dal Segretario, il Presidente conclude il suo intervento con la formula "il Consiglio ha approvato" oppure "il Consiglio non ha approvato".

7 - Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti. Nelle votazioni con schede viene indicato il numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.

ART. 80
Deliberazioni immediatamente eseguibili

1 - Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza dei componenti.

2 - La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'avvenuta approvazione della deliberazione, con votazione separata, espressa in forma palese.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 81

Entrata in vigore

1 - Il presente Regolamento sostituisce ed abroga le precedenti norme che disciplinavano il funzionamento del Consiglio e degli organismi Consiliari previsti dal presente regolamento.